



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CALABRIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Presidente |
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Relatore |
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.
depositato il

- avverso la pronuncia sentenza n.
Tributaria Provinciale di CROTONE
contro:

2 emessa dalla Commissione

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CROTONE

proposto dall'appellante:

difeso da:

[REDACTED] CATANZARO [REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

16/01/2019 ore 09:30

N°

PRONUNCIATA IL:

~~06/02/2019~~

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07/02/2019



Con atto spedito il 17/05/2018, _____ la proposto appello avverso la sentenza _____ 017 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP riferite all'annualità 2007.

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base, principalmente, dell'eseguito pagamento dei carichi tributari richiamati nel provvedimento opposto; ha, inoltre, dedotto irregolarità formali attinenti al ruolo esattoriale.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente citata, non ha resistito in giudizio.

Questo Collegio ritiene che il gravame sia fondato.

Osserva, infatti, come il contribuente abbia dimostrato, sin dalla prima fase del giudizio, di avere ottemperato al regolare pagamento dei tributi invocati nel provvedimento impugnato.

Sono stati, infatti, prodotti i modelli F24 e le quietanze di versamento che riportano gli specifici codici tributo indicati nella cartella esattoriale.

Il pagamento integrale delle somme richieste dall'Ufficio comporta l'estinzione della pretesa dell'Amministrazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Assorbita ogni altra censura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- 2) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 800,00 per il primo grado, ed € 1.000,00 per il secondo, oltre al rimborso forfetario delle spese processuali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.

Così deciso in Catanzaro, 6 / 2 /2019.

Il Relatore,

